



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

AREA RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Servizi al Personale TAB e CEL, Welfare e Dialogo Sindacale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO	il vigente Statuto di Ateneo;
VISTA	la delibera n.67 del 26.03.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico, ha approvato la proposta di riorganizzazione amministrativo-funzionale dell'Amministrazione centrale, dei Centri e dei Dipartimenti;
VISTA	la delibera del Senato Accademico n. 83 del 29.04.2025 con la quale è stato reso parere favorevole sulla proposta definitiva di riorganizzazione amministrativo-funzionale dei Centri di Servizio di Ateneo ex art 61 dello Statuto;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 30.04.2025 con la quale è stata approvata la proposta di riorganizzazione amministrativo-funzionale dei Centri di Servizio di Ateneo ex art 61 dello Statuto, prevedendo, contestualmente lo scioglimento dei pre-esistenti, l'aggregazione delle loro funzioni e competenze in due meta-centri - «PLEIADI» e «BIMA» - articolati in Sezioni Tematiche;
VISTI	i Decreti Rettorali nn.473 e 474 del 21.05.2025, e ss.mm.ii., con i quali sono stati costituiti i meta-centri «PLEIADI» e «BIMA» con le relative Sezioni tematiche;
VISTO	il Decreto Direttoriale n. 386 del 21.05.2025 con il quale sono state costituite, per entrambi i Centri, le strutture amministrative con i correlati incarichi di responsabilità, tra cui quella di «Direttore Tecnico»;
PRESO ATTO	che, pur a fronte dei chiarimenti esposti per le vie brevi, permangono criticità interpretative in merito alla figura e al ruolo del «Direttore tecnico» di Centro o di Sezione;
RICHIAMATO	a tal fine il D.R. n. 288 del 15.03.2012 con il quale è stato emanato il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo che, all'articolo 7, disciplina la figura de «Il Direttore» il quale «è nominato dal Direttore Generale.
	Il Direttore:
	a) cura, in collaborazione con il Presidente, l'esecuzione delle delibere del CDTS e adotta gli atti connessi e consequenziali; b) coordina le procedure di acquisizione, catalogazione, collocazione, conservazione, tutela, valorizzazione, fruizione del materiale bibliografico su qualsiasi supporto; le procedure relative a materiale bibliografico con spesa a carico di fondi di ricerca saranno svolte su indicazione scritta dei titolari dei fondi; c) sovrintende alla gestione del Catalogo elettronico di ateneo per quanto riguarda la correttezza e la congruità dei dati, la pianificazione delle attività di manutenzione e la bonifica del catalogo; d) cura, secondo le linee di indirizzo elaborate in seno al CDTS, lo sviluppo coerente delle collezioni, la loro completezza, l'aggiornamento e lo scarto; e) sovrintende all'erogazione dei servizi al pubblico e vigila sull'osservanza dei regolamenti interni; f) coordina le attività del personale tecnico-amministrativo di cui è responsabile; al fine di garantire il continuo e regolare svolgimento dei servizi del SiBA può disporre mobilità temporanee del personale tra le sezioni; g) promuove gli atti relativi a procedure di acquisizione di beni e servizi in conformità al Regolamento per l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; h) predispone, in collaborazione con il Presidente e coadiuvato dal Segretario Amministrativo, gli atti previsionali e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del CDTS; i) cura l'istruttoria, in collaborazione con il Presidente, delle proposte al CDTS per tutte le attività utili al potenziamento delle tecnologie e dei servizi, all'incremento e alla valorizzazione delle raccolte; j) vigila sull'adozione di procedure amministrative e biblioteconomiche omogenee all'interno della struttura da lui diretta; k) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale e tecnico del personale.»;
RICHIAMATO	il D.R. n. 692 del 05.09.2012 con il quale è stato emanato il regolamento dei Centri di Servizio, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, che, all'articolo 6, disciplina le funzioni de «Il Direttore tecnico» il quale «ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro; organizza, coordina e dirige il lavoro del personale a



qualsiasi titolo afferente al Centro, tenendo conto delle delibere del Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico; promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro; svolge attività di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti; svolge compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico del Centro. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale»;

RICHIAMATI

i Decreti Rettorali n. 662 e 663 del 10.07.2025 con i quali sono stati emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio «PLEIADI» e «BIMA» che, ai rispettivi articoli 11, disciplinano la figura de «il Direttore Tecnico» il quale *«in funzione delle proprie competenze tecnico professionali, coadiuva il Presidente del Centro e il Presidente di Sezione tematica nell'espletamento delle loro funzioni, provvede all'organizzazione e al corretto funzionamento dei servizi tecnici; avanza proposte di sviluppo sulle attività del Centro e delle Sezioni; definisce e controlla le attività tecniche finalizzate allo sviluppo dei progetti e dei servizi del Centro; gestisce le attività relative all'utilizzo dei locali e delle attrezzature in dotazione al Centro.*

In particolare, di concerto con il Presidente di Sezione tematica:

- a) *definisce e controlla le attività finalizzate allo sviluppo dei progetti e dei servizi della Sezione;*
- b) *provvede alle azioni per l'attuazione del Programma delle attività e alla gestione dei servizi della Sezione;*
- c) *coadiuva il Presidente della Sezione nella definizione dei documenti tecnici relativi a contratti e convenzioni necessari al funzionamento della Sezione o ad una migliore realizzazione delle sue finalità istituzionali;*
- d) *pianifica, organizza e controlla le attività del personale impegnato nelle attività della Sezione.»;*

RILEVATO

che nessuno dei richiamati regolamenti perimetra una esclusiva area di inquadramento per la figura del «Direttore Tecnico», tranne l'opportuno richiamo al possesso di «competenze tecnico professionali»;

ATTESO

come chiarito per le vie brevi, che l'esercizio della funzione di «Direttore Tecnico» di un Centro o di una Sezione presuppone l'istituzione di un'Unità Organizzativa in assenza della quale le funzioni e le attività a essa associate possono ricadere nell'alveo delle competenze e delle responsabilità di un'unità di personale inquadrata nell'Area dei «Funzionari» indipendentemente dalla denominazione assunta o trascritta tenuto conto delle competenze tecnico professionali proprie dei «Funzionari»;

RILEVATO

che non sono stati forniti chiarimenti in merito al caso di «Direzioni tecniche» resesi vacanti e non attribuibili a personale di pari area contrattuale di inquadramento;

RITENUTO

pertanto, opportuno e necessario disciplinare formalmente l'attribuzione del titolo di «Direttore Tecnico» tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo nonché rispetto all'area di inquadramento coerentemente alle declaratorie contrattuali;

CONSIDERATO

che l'attuale modello organizzativo dell'Ateneo si sviluppa in Unità Organizzative di diverso livello e grado di responsabilità e competenze, e prevede le Aree dirigenziali, Unità Organizzativa di I livello, che coordinano e aggregano i Settori, Unità Organizzative di II livello, i quali connettono gli Uffici, Unità Organizzative di III livello;

CONSIDERATO

altresì che il predetto modello organizzativo prevede anche l'attribuzione di responsabilità di «Funzioni Specialistiche»;

PRESO ATTO

che ai sensi del richiamato CCNL, appartengono all'area dei «Funzionari» *«i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, nel quadro di indirizzi generali, garantiscono il presidio di importanti e molteplici processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse umane affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative»* in possesso di «competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche in contesti soggetti a cambiamenti imprevisti che richiedono capacità interpretative e l'adozione di soluzioni che possono prevedere conoscenze e procedure non convenzionali» cui è possibile attribuire «responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione, garantendo la conformità tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative»;



PRESO ATTO	che appartengono all'Area delle «Elevate Professionalità» <i>«i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto gestionale, professionale o specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa rilevanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse umane eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.»</i> In possesso di <i>«competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di rilevante complessità anche imprevedibili»</i> cui si somma una <i>«capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa rilevanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo»</i> . Tale personale è tra l'altro titolare di <i>«responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni»</i> ;
RILEVATO	che le differenze tra i due profili di inquadramento sono riconducibili sostanzialmente al grado di autonomia, di responsabilità, conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa rilevanza e responsabilità attribuite a unità organizzative di diverso livello nonché al grado delle competenze tecnico-professionali attestate anche dai diversi requisiti di base richiesti per l'accesso all'area di inquadramento contrattuale;
PRECISATO	che il Direttore Tecnico è la figura preposta a valorizzare e finalizzare in una prospettiva sistemica le attività svolte nell'ambito dell'Unità Organizzativa di II e III livello, nonché dal Responsabile di Funzione Specialistica, assicurando che siano coerenti con la missione, le finalità e l'organizzazione del Centro.
PRECISATO	che la figura del «Direttore tecnico» non costituisce un incarico amministrativo-gestionale aggiuntivo, ma un ruolo funzionale che si integra con i compiti del Responsabile dell'Unità Organizzativa di II e III livello, nonché del Responsabile di Funzione Specialistica, che ne assume il titolo in ragione delle competenze tecnico professionali maturate;
ATTESO	pertanto, che la denominazione di «Direttore tecnico» può essere attribuita sia sulla base della specificità e sul livello delle competenze individuali sia per la complessità dell'Unità Organizzativa presidiata, nonché per la compresenza di entrambi i fattori, a unità di personale inquadrato nell'Area dei «Funzionari» o delle «Elevate Professionalità»;
RITENUTO	che la denominazione di «Direttore tecnico» possa essere attribuita a un'unità di personale inquadrata nell'area dei «Funzionari» qualora in possesso di competenze necessarie ad affrontare problemi complessi operando nel quadro di indirizzi generali forniti, nel caso in questione, dalla Governance del Centro con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni in conformità agli ordinamenti del Centro e dell'Amministrazione e possa altresì presidiare ed essere responsabile di un'Unità Organizzativa di III livello – l'ufficio o parimenti, essere titolare di responsabilità di «Funzione Specialistica»;
RITENUTO	che la denominazione di «Direttore tecnico» possa essere, altresì, attribuita a un'unità di personale inquadrata nell'area delle «Elevate Professionalità» in possesso di <i>«competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di rilevante complessità anche imprevedibili»</i> nonché di una <i>«capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa rilevanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico con incarichi di responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente»</i> in conformità agli ordinamenti del Centro e dell'Amministrazione e a tal fine organizza, conduce ed è responsabile di un'Unità Organizzativa di II livello, il Settore che connette più Uffici affini o complementari per materia e attività;
PRECISATO	che la denominazione di «Direttore tecnico» non comporta in nessun caso l'attribuzione delle mansioni e delle responsabilità proprie della qualifica immediatamente superiore, ex art.52 Dlgs 165/2001, cui lo stesso è attribuibile in quanto ciascuno dei soggetti a tal fine incaricato è tenuto a esercitare i compiti del «Direttore tecnico» coerentemente alla propria Area di inquadramento contrattuale e profilo professionale che nel caso del «Direttore tecnico» inquadrato nell'Area dei «Funzionari» è in esecuzione di direttive e disposizioni tecniche provenienti da personale sovraordinato e non prevede



né comporta il coordinamento di più Unità Organizzative, mentre nel caso del «Direttore tecnico» inquadrato nell'Area contrattuale delle «Elevate professionalità» è in collaborazione con il personale sovraordinato nella definizione di direttive e disposizioni tecniche, inoltre prevede e comporta il coordinamento di più Unità Organizzative;

ATTESO che la persona qualificata o denominata come «Direttore tecnico» è responsabile del buon andamento dei servizi e delle attività in capo alla Unità Organizzativa diretta o della Funzione Specialistica riconosciuta;

PRECISATO inoltre, che la persona qualificata o denominata come «Direttore tecnico», in funzione della propria Area contrattuale di inquadramento, è responsabile della gestione funzionale delle unità di personale assegnate o in forza all'Unità Organizzativa dallo stesso diretta ai fini del suo corretto funzionamento;

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. 58024 del 31.08.2022 con la quale sono stati forniti ai responsabili degli Uffici «Risorse Umane e Finanziarie- Attività Dipartimentali» chiarimenti in merito alla gestione del personale;

RITENUTO di poter trasferire in via estensiva anche ai Centri analogo chiarimento ovvero che il personale tecnico amministrativo assegnato ai Centri è subordinato gerarchicamente al Direttore Generale e funzionalmente al Presidente del Centro;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e trascritte

- Art. 1.** il «Direttore tecnico» è la figura deputata ad armonizzare, valorizzare e finalizzare i compiti e le funzioni attribuite a Unità Organizzative di II e III livello nonché ai responsabili di Funzione Specialistica, in linea con le finalità e l'organizzazione dei Centri. La stessa è attribuita - con atto motivato del Direttore Generale - a unità di personale inquadrato nell'Area dei «Funzionari» o delle «Elevate Professionalità» sulla base della specificità e sul livello delle competenze individuali ovvero per la complessità dell'Unità Organizzativa presidiata o della Funzione Specialistica attribuita, oppure per la compresenza di uno o più tra i fattori indicati.
- Art. 2.** La denominazione di «Direttore tecnico» è attribuita - con atto motivato del Direttore Generale - a un'unità di personale inquadrata nell'Area dei «Funzionari» qualora questa risulti in possesso di competenze necessarie ad affrontare problemi complessi operando nel quadro di indirizzi generali forniti, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni in conformità agli ordinamenti dell'Ateneo ovvero presidi e sia responsabile di un'Unità Organizzativa di III livello – l'ufficio o parimenti, sia titolare di responsabilità di funzione specialistica.
- Art. 3.** La denominazione di «Direttore tecnico» è attribuita - con atto motivato del Direttore Generale - a un'unità di personale inquadrata nell'Area delle «Elevate Professionalità» qualora questa risulti in possesso di «competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di rilevante complessità anche imprevedibili» nonché di una «capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa rilevanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico con incarichi di responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del Dirigente» in conformità agli ordinamenti dell'Ateneo e, a tal fine organizza, conduce ed è responsabile di un'Unità Organizzativa di II livello, il Settore che connette più Uffici affini o complementari per materia e attività.
- Art. 4.** Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è inviato alle OO.SS. e RR.SS.UU.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Festinese